



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Il presente atto è in pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune
per giorni 15
dal 24-02-02 al 11/03/02



REGOLAMENTO DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI

Approvato con Delibera C.C. n. 4 del 21-01-2002

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Tipologia del Mercato
Art. 3	Localizzazione del Mercato
Art. 4	Giornate e orari di svolgimento
Art. 5	Esercizio dell'attività
Art. 6	Spostamento di posteggio (miglioria)
Art. 7	Concessione di posteggio
Art. 8	Reintestazione dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione del posteggio
Art. 9	Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
Art. 10	Istituzione di nuovi posteggi
Art. 11	Scambio di posteggi
Art. 12	Ampliamento della superficie di posteggio
Art. 13	Tenuta e consultazione della Pianta Organica e della graduatoria dei titolari di posteggio
Art. 14	Assenze
Art. 15	Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati formazione della graduatoria degli spuntisti
Art. 16	Circoiazione stradale
Art. 17	Sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 18	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
Art. 19	Norme igienico sanitarie e di sicurezza
Art. 20	Posteggi riservati ai Produttori Agricoli
Art. 21	Posteggi isolati
Art. 22	Sanzioni
Art. 23	Abrogazioni precedenti disposizioni

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato deonominato "Mercato di Campegine" e nei posteggi isolati istituiti con Delibera C.C. n. _____ del _____.
2. L'esercizio dell'attività deve essere svolta nel rispetto della seguente normativa: D. Lgs. vo 31.03.1998 n. 114, L.R. n. 12 del 25.06.1999, delle relative disposizioni di attuazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 26 Luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2

TIPOLOGIA DEL MERCATO

2. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99, è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1950 n. 635 e successive modifiche.

Art. 3

LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1. L'area destinata allo svolgimento del mercato è quella individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. ____ del _____ quale parte integrante e sostanziale nella quale sono evidenziati:
 - l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli;
 - il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, l'ampiezza e l'articolazione.
2. I posteggi riservati al settore alimentare dovranno essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
3. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 4

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nella giornata di martedì salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di Legge, in tal caso il mercato non avrà luogo. Qualora almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio faccia richiesta scritta al Sindaco con almeno 30 gg di anticipo, il mercato si svolgerà regolarmente. Il Sindaco, con le modalità sopra descritte, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione del mercato ricadente in giorno festivo ove le condizioni di circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
2. Senza pregiudizio dell'applicazione del comma precedente, qualora la festività del Santo Patrono, 29 Giugno, ricada in martedì il mercato si effettua regolarmente.
3. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50 – co. 7 – del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.
Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 15;
 - f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione agli operatori ed alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art. 5

ESERVIZIO DELL'ATTIVITA'

2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, nell'ambito del mercato, è rilasciata dal Responsabile del Servizio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a Società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. Ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio; non è possibile detenere in concessione più di due posteggi e relative autorizzazioni.
5. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

6. L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
- nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) dell'art. 7 – co. 9;
- nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 12.

Art. 6

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 7, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute dal 1 al 31 maggio o dal 1 al 30 novembre di ogni anno.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13.
5. Le domande di spostamento di posteggio vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglie.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 7

CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
2. Contestualmente il Comune provvede a pubblicare apposito Bando nel quale sono indicati:
 - I posteggi da assegnare;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - i tempi di invio.

Il predetto Bando resta pubblicato all'Albo Pretorio per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.
3. La Regione provvede alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dal Comune, in caso di discordanza fanno fede i dati esposti all'Albo Pretorio del Comune.
4. Le domande possono essere inviate al Comune a mezzo Lettera Raccomandata AR oppure consegnata direttamente entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione.
Nel caso in cui il 30° giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di spedizione della Lettera raccomandata ar; se l'istanza è consegnata a mano la data di registrazione al Protocollo Generale.
5. L'assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni bando ed avviene sulla base di apposita graduatoria effettuata, applicando nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze maturate sul mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - ordine cronologico di presentazione.
6. La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9 co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuata ai sensi degli artt. 6 e 11 comportano l'aggiornamento delle rispettive concessioni di posteggio e relative autorizzazioni.
8. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento di rifiuti urbani solidi nella misura stabilita dalle norme vigenti nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.
9. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza dei termini per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune, senza oneri per l'Amministrazione;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza giustificati previsti al successivo art. 14;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 8

REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di effettivo trapasso dell'Azienda, pena la decadenza.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. Alle domande di voltura dell'autorizzazione d'esercizio e della relativa concessione di posteggio redatte in carta legale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia conforme all'originale in bollo dell'atto di acquisizione dell'azienda debitamente registrato
 - dichiarazione del cedente di rinuncia all'autorizzazione e alla concessione di posteggio in favore del subentrante;
 - autorizzazione e concessione del cedente.
7. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 9

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi.

2. Il Responsabile del Servizio provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi - sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari e le dimensioni delle attrezzature - ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
3. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Servizio, individua le aree e la dislocazione dei posteggi provvede all'assegnazione temporanea degli stessi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede l'agente di Polizia Municipale presente.
4. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 10

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 11

SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Nell'ambito del mercato è ammesso lo scambio consensuale dei posteggi compatibilmente con l'idoneità dei posteggi stessi e delle aree attrezzate per i generi alimentari.
2. Le domande di scambio posteggio devono essere presentate al Comune congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi. Il Responsabile del Servizio competente provvederà a prenderne atto e ad aggiornare l'autorizzazione e relativa concessione di posteggio.

Art. 12

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che:

- avvenga una sola volta per operatore;
 - l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità;
 - l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e il cedente rinunci all'autorizzazione e alla concessione in favore del subentrante;
 - l'operatore interessato presenti apposita domanda nella quale sia indicata la superficie di ampliamento, allegandovi copia conforme all'originale in bollo dell'atto di acquisizione dell'azienda debitamente registrato nonché la dichiarazione di rinuncia di cui al punto precedente e rendendo contestualmente al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato.
2. La superficie totale del posteggio risultante dall'ampliamento non potrà comunque superare gli 80 mq.
 3. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione e della concessione del richiedente.
 4. Il posteggio oggetto dell'operazione di cui al comma 1 anche se sono considerati funzionalmente come un'azienda unica mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria di mercato pertanto:
 - in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - in caso di assenza dell'operatore interessato ai fini dell'applicazione dell'art. 15 del presente Regolamento i posteggi da assegnare giornalmente ad altri operatori saranno due.

Art. 13

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare anche in caso di ristrutturazione - spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, è formata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi provvede ad aggiornare la pianta organica e la "graduatoria dei titolari di posteggio".
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 14

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 4 co. 3 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie o per motivi di salute da documentarsi.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, entro i 15 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata;
 - il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di almeno la metà degli operatori del mercato.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 15

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione e, comunque, liberi, sono assegnati giornalmente agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che li abilita a presentarsi sul mercato e precisamente:
 - agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D. Lgs.vo 114/98, rilasciata nella Regione Emilia Romagna;
 - agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo 114/98, rilasciata in qualunque regione italiana.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o al dante causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.

5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
6. Nell'ambito del mercato:
 - l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante,
 - il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare ,
 - se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
7. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale o eventuale delegato e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune ogni qualvolta si svolge il mercato.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 14, co. 3 del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 16

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del Servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area di mercato.

Art. 17

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito e per l'occupazione del posteggio assegnato agli spuntisti.

Art. 18

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e quelli di soccorso.
7. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
10. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello, l'operatore ha l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione di vendita di cose usate prevista dall'art. 126 del TULPS approvato con R.D. n. 773/31.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 19

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di idonee dimensioni, omologato e regolarmente revisionato. Chi utilizza per la propria attività bombole G.P.L. dovrà essere in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto a firma di un Tecnico abilitato (L. 46/90) e possibilmente collocato all'estremità del mercato.

Art. 20

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - permanente se è riferita all'intero anno solare,
 - stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili il Responsabile del Servizio ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.
4. Le domande presentate saranno esaminate dal Responsabile del Servizio decorsi 60 giorni dal ricevimento della prima richiesta.
5. Il rilascio della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività..
6. L'operatore che abbia ottenuto la concessione decennale di posteggio al fine dell'esercizio dell'attività di cui alla L. 59/63 deve presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell' art. 19 della L. 241/90 e della Circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3354-C del 07.11.94
7. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.
8. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 5 ed in mancanza ad operatori in possesso di autorizzazione per esercitare l'attività su aree pubbliche.
9. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
10. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
11. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto e la denuncia di inizio attività.

12. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- perda la qualifica di produttore agricolo;
- non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze giustificate previste al precedente art. 14. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

13. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 21

POSTEGGI ISOLATI

- 1) I posteggi isolati sono individuati dall'Amministrazione Comunale con atto di Consiglio Comunale fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
- 2) L'assegnazione dei posteggi isolati utilizzati per uno o più giorni della settimana avviene nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 7.
- 3) L'assegnazione dei posteggi isolati per limitati periodi di tempo avviene tramite bando comunale nel quale sono indicati:
 - i posteggi da assegnare;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - i tempi di invio.

Il predetto Bando resta pubblicato all'Albo Pretorio per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Le domande possono essere inviate al Comune a mezzo Lettera AR oppure consegnata direttamente entro i termini previsti dal Bando stesso. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia festivo la data è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Al fine del rispetto del termine fa fede la data di spedizione della Lettera AR, se l'istanza è consegnata a mano la data di registrazione al Protocollo Generale.

L'assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni bando ed avviene sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - in subordine ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 4) Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà comunque riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'Amministrazione Comunale.
 - 5) L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi collocati su area scoperta ed è escluso, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o di altri.

Art. 22

SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, per l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 689/81 e successive modifiche, con la procedura in essa prevista.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art. 23

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

